

# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Via Centuripe 1/A - 95128 Catania

## CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Assunzione operai Avventizi, ai sensi art. 128 CCNL per i dipendenti dei Consorzi  
di Bonifica

(Art. 1 comma 1° Legge Regionale 28 giugno 2010 n. 14)

L'anno duemiladiciassette, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_,  
in Catania, Via Centuripe 1/A

### PREMESSO

- che il vigente CCNL per i dipendenti consortili, all'art.128 testualmente recita "*Gli operai avventizi stagionali sono quelli addetti ai lavori stagionali di manutenzione ed esercizio delle opere e degli impianti consorziali (taglio delle erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline, ecc. ) nonché gli operai avventizi addetti all'esecuzione delle opere eseguite in amministrazione diretta*";

- che il Consorzio ha necessità di avvalersi degli operai avventizi stagionali per adibirli all'attività di manutenzione straordinaria delle reti irrigue consortili e degli impianti ed opere di bonifica e per le restanti attività di cui all'art. 128 del vigente CCNL;

- che la Regione Siciliana, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, copre gli oneri della prestazione degli operai avventizi di cui all'art. 128 del CCNL dei dipendenti dai Consorzi di Bonifica per effetto dell'art. 1 comma 2 della Legge Regionale 1 febbraio 2006 n. 4 e dell'art. 1 comma 1 della Legge Regionale 28 giugno 2010 n. 14 e ss.mm.ii., individuati nei *contingenti regionali* denominati "*cinquantunisti*", "*centounisti*" e "*centocinquantunisti*";

- che con delibera consortile n.            del            è stato disposto di procedere ai sensi dell'art.128 del vigente CCNL per i dipendenti dei Consorzi di bonifica, all'assunzione di n.            operai beneficiari delle garanzie occupazionali stabilite dall' art. 1 comma 1° Legge Regionale 28 giugno 2010 n. 14, con contratto a tempo determinato da utilizzare per i lavori e per le giornate lavorative ivi esattamente indicate;

- che il lavoratore ha presentato richiesta di riassunzione ai sensi dell'art. 150 del vigente C.C.N.L. 25 marzo 2010;

- Visto l'art. 2 del vigente CCNL secondo cui gli operai avventi sono assunti con contratto a tempo determinato la cui disciplina è contenuta *nei titoli I, II e V della parte prima e nella parte quarta del medesimo contratto;*

- Considerato che l'Allegato 8 del CCNL vigente, stabilisce : *le parti (lo Snebi e le organizzazioni sindacali) esprimono l'avviso comune che abbiano natura stagionale i lavori stagionali di esercizio di manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (taglio di erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline ecc.) e che di conseguenza non trovano applicazione, nei confronti dei contratti a tempo determinato stipulati per far fronte ai predetti lavori , le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 5 del d.lgs 6 settembre 2001 n.368."*

#### **PREMESSO QUANTO SOPRA**

Tra il Consorzio di Bonifica 9 Catania (cod. fisc. 93079890872), con sede in Catania in Via Centuripe 1/A, **in persona del Capo Settore Ragioneria Dott. Sebastiano Cannarella, a ciò delegato dal Commissario Straordinario Dott. Ing. Giuseppe Margiotta con delibera n.            del            , ed il Sig.            nato a            e residente in            , Via**

n. , C.F.. , che nel

prosiegua, per brevità, verrà denominato "lavoratore"

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

### **ART. 1 – ASSUNZIONE**


Il Consorzio dichiara di assumere a tempo determinato e alle condizioni specificate nei successivi articoli, il Sig. che, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di accettarle pienamente e senza eccezione alcuna.

La disciplina del presente rapporto di lavoro è quella prevista dagli artt. 128 e seguenti del vigente CCNL di settore e pertanto contenuta *nei titoli I, II e V nella parte prima e nella parte quarta del medesimo contratto.*

- Il Consorzio e il lavoratore convengono espressamente che al presente contratto si applica l'accordo integrativo del 6.05.2008 "*Allegato δ – Attività stagionali*" al CCNL del 25.03.2010, e **che di conseguenza non trovano applicazione, le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'art. 5 del d.lgs 6 settembre 2001 n.368."**

### **ART.2 – DURATA DEL RAPPORTO**

Il lavoratore viene assunto a tempo determinato per giorni 51 lavorativi a decorrere dal e fino alla scadenza delle 51 giornate lavorative da esaurirsi, comunque, entro la data del , sulla base della cronoprogrammazione effettuata dai Dirigenti d'Area. Termine in cui, in ogni caso, il rapporto si intenderà cessato di diritto senza comunicazione alcuna o necessità di ulteriore avviso. A tal fine non si terrà in alcun conto di eventuali ed inaccettabili prestazioni rese oltre il termine di cui sopra, intendendosi queste avvenute in contrasto con la volontà manifestata con il presente



accordo. Tuttavia, il rapporto potrà essere rescisso anticipatamente con un preavviso di cinque giorni per qualsiasi inosservanza nell'espletamento dei compiti, secondo le disposizioni impartite al lavoratore. Il lavoratore viene assunto per le attività lavorative riguardanti i lavori stagionali di esercizio di manutenzione delle opere e degli impianti consorziali (taglio di erbe, sia acquatiche che di sponda, diserbo e spurgo dei canali, irrigazione, riordino delle scoline ecc per l'espletamento dei compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, in regime di convenzione con gli Enti locali e/o territoriali, da svolgersi nell'ambito territoriale del comprensorio di bonifica del Consorzio, così come delimitato dal D.P.R.S. 23 maggio 1997, n. 149.

### **ART. 3 – QUALIFICA**

Il lavoratore viene assunto con la qualifica di operaio inquadrato **nell'Area parametro** .

### **ART. 4 – DISCIPLINA DEL SERVIZIO**

Il lavoratore ha l'obbligo di:

- a) esplicitare le proprie mansioni in conformità alle attribuzioni conferite ed attenersi, scrupolosamente, all'osservanza dei regolamenti in uso presso il Consorzio;
- b) dedicare la sua attività al Consorzio per l'intero orario di lavoro e prestarsi anche oltre il normale orario nel caso di eccezionali esigenze di servizio;
- c) non trarre, in alcun modo, beneficio dallo svolgimento delle mansioni attribuite ed usare con la massima cura strumenti o macchine concessi in uso;
- d) non assentarsi, senza preavviso, dal lavoro. L'eventuale assenza dovrà essere comunicata al Consorzio almeno due ore prima dell'orario di inizio del proprio turno, anche a mezzo telegramma (cui il costo gli sarà rimborsato);

e) recarsi nei luoghi di lavoro e precisamente nei centri di raccolta ubicati all'interno del comprensorio di bonifica a proprie cure e spese e presentarsi al diretto superiore;

f) essere munito di patente di guida dovendo, per lo svolgimento del lavoro assegnato, servirsi dei mezzi di trasporto e delle attrezzature apprestate dal Consorzio.


La disciplina e l'assegnazione del servizio viene affidata al personale all'uopo preposto.

#### **ART. 5 – SANZIONI DISCIPLINARI**

Eventuali sanzioni disciplinari per inadempimento ai propri doveri saranno regolate nei modi e nei termini previsti dal vigente C.C.N.L. di categoria e successive modifiche ed integrazioni. Le stesse, in virtù dell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, saranno affisse nei centri irrigui zonalì. Copia del codice disciplinare è oggi consegnata al lavoratore che con la relativa sottoscrizione dichiara di averne preso conoscenza legale.

#### **ART. 6 – ORARIO DI LAVORO E PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ**

Il lavoratore effettuerà l'orario di lavoro settimanale di 38 ore ripartite secondo la cronoprogrammazione degli interventi stabiliti dalla Dirigenza delle Aree Tecnica ed Agraria del Consorzio.



#### **ART. 7 – RETRIBUZIONE**

La retribuzione viene fissata in ragione e nella seguente misura:

a) Minimo di stipendio base	Euro
b) 3° elemento	Euro _____
<b>TOTALE</b>	<b>Euro</b>

al lordo delle ritenute previdenziali e di legge.

**La retribuzione mensile sarà corrisposta subordinatamente al trasferimento**

delle somme da parte del competente Assessorato.

**ART. 8 – TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> MENSILITÀ E**

**FESTIVITÀ (3° ELEMENTO)**

Il trattamento economico spettante agli operai per ferie, festività nazionali ed infrasettimanali, ivi comprese quelle soppresse dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità è assolto con la corresponsione di una percentuale complessiva, calcolata sui minimi di stipendio base del 30,43%, così suddivisa:

A – ferie	8,33%
B – festività nazionali e infrasettimanali	5,44%
C – tredicesima mensilità	8,33%
D – quattordicesima mensilità	8,33%

**ART. 9 – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**

Al lavoratore di cui al presente contratto compete, alla cessazione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29 maggio 1992 n. 297 e successive modificazioni.

**ART.10 – PRESTAZIONI PER LAVORO STRAORDINARIO ORDINARIO,**

**FESTIVO E NOTTURNO**

Lo svolgimento del lavoro straordinario ordinario, festivo e notturno è disciplinato dal vigente C.C.N.L. e successive modifiche ed integrazioni per gli operai avventizi consortili.

**ART. 11 – IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA DELLA PRESTAZIONE**

Nella ipotesi in cui l'operaio giunto nel posto di lavoro non possa iniziare la prestazione o la stessa abbia una durata inferiore alle 2 ore, l'operaio ha diritto in ogni caso al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di qualifica.

Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma qualora la prestazione abbia durata

superiore alle 2 ore e fino alle 3 ore, l'operaio ha diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore alle 3 ore e fino a 4 ore e mezza, il lavoratore ha diritto al 75% della retribuzione giornaliera di qualifica; qualora la prestazione abbia una durata superiore a 4 ore e mezza, il lavoratore ha diritto all'intera retribuzione giornaliera di qualifica.

**ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il presente contratto si intende risolto, senza bisogno di alcun preavviso, alla scadenza del numero delle giornate lavorative così come previsto nel superiore art. 2, con obbligo per lo stesso di consegnare quanto gli fosse stato affidato e di rilasciare a libera disposizione del Consorzio gli immobili eventualmente avuti in godimento.

**ART. 13 – NORME GENERALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contenute nel vigente C.C.N.L. e successive modifiche ed integrazioni, nonché le eventuali disposizioni impartite dalla Dirigenza delle Aree Tecnica ed Agraria del Consorzio.

**ART. 14 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA**

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla sottoscrizione, da parte del lavoratore, della dichiarazione contenuta nell'allegato 1 al presente contratto, resa ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile.

**Art. 15 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

“Le parti convengono che il contratto di lavoro è risolto di diritto alla data del 30 Aprile 2017, qualora entro tale termine la Regione Siciliana non avrà provveduto al finanziamento occorrente al pagamento delle retribuzioni spettanti al lavoratore in argomento”.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL LAVORATORE**

**IL CONSORZIO**

*(Dott. Sebastiano Cannarella, n.q.)*

- Allegato 1" al contratto di lavoro individuale

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato

con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonché ai sensi dell'art. 1341 del Codice

Civile, dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;

c) di non aver riportato condanne penali e di non essere stato destinatario di norme di

prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai

sensi delle vigenti normative;

e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

- di ricevere copia delle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. in ordine ai

provvedimenti disciplinari;

- e si impegna:

- di produrre entro 30 giorni dalla data del presente contratto il certificato di sana

costituzione fisica ed immunità da imperfezioni o difetti fisici incompatibili con le

mansioni da esplicitare rilasciato dalla ASP di competenza;

Resta espressamente convenuto che il ritardo della presentazione del predetto

certificato comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.


- a prendere visione sul sito istituzionale dell'Ente: [www.consorziobonifica9ct.it](http://www.consorziobonifica9ct.it) del

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera



consortile n. 16 del 26.01.2015, nonché prendere visione del codice di comportamento integrativo di cui all'art. 6 del medesimo PTPC e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute;

***IL LAVORATORE***

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a surname that appears to be 'Cassini'.

